

(N. 1185)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1950 (V. Stampato N. 228)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1950

Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, è ratificato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — *Limiti di applicabilità del decreto.*

Per l'assunzione del personale sanitario alle

dipendenze degli Istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — *Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario, aiuto ed assistente.*

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

Per l'ammissione ai posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario ospedaliero o universitario, per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di dieci anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito sufficiente avere sei anni di laurea.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito sufficiente avere sei anni di laurea per gli ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicato una attività sanitaria reale e continuativa di almeno due anni in un ospedale metropolitano o coloniale o in una clinica universitaria.

Per l'ammissione ai posti di aiuto, il requisito riguardante il periodo di servizio effettivamente prestato è ridotto alla metà per i combattenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i reduci e gli internati.

Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito sufficiente possedere la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3. — Concorsi ai posti di sovrintendente e di direttore sanitario

I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del consiglio d'amministrazione;

b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario di ruolo d'igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. — Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di aiuto, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso, o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza;

c) di un professore universitario di ruolo della materia attinente al concorso, scelto in una terna proposta dal Ministro della pubblica istruzione;

d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore a VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla amministrazione

ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) di un primario ospedaliero di ruolo;

c) di un professore universitario di ruolo di materia attinente al concorso, scelto in una terna proposta dal Ministro della pubblica istruzione.

Funziona da segretario delle commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — *Raggruppamenti di più concorsi*

Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista dall'articolo 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta dell'amministrazione ospedaliera interessata, comunicata — tramite la competente prefettura — entro il termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6. — *Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati.*

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 4.

Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia.

In questo caso il presidente della commissione è quello designato dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7. — *Modalità di svolgimento dei concorsi.*

Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle seguenti prove:

a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi e terapia, con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;

b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo a concorso;

c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di medicina operatoria per i primari chirurghi.

Per gli esami di specialità la scelta dei malati per le prove di esame dovrà avere particolare attinenza con la specialità messa a concorso.

Per le specialità nelle quali non è attuabile la prova clinica, gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime modalità dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami si svolgeranno secondo le modalità di cui all'articolo 65 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

Art. 7-bis. — *Ripartizione dei punti per i vari concorsi.*

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

a) *Concorsi per primario:*

40 punti per gli esami;

45 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

15 punti per titoli e pubblicazioni scientifiche.

b) *Concorsi per aiuto:*

65 punti per gli esami;

25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

10 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

c) *Concorsi per assistenti:*

90 punti per gli esami;

10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli e pubblicazioni scientifiche.

Art. 7-ter. — *Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli.*

Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami è stabilita come segue:

- 20 punti per la prova clinica;
- 10 punti per la prova orale;
- 10 punti per la prova integrativa.

Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove, secondo quanto previsto nell'articolo 7, il punteggio sarà attribuito in:

- 20 punti alla prova orale;
- 20 punti alla prova pratica.

Nei concorsi ai posti di primario ospedaliero i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine d'importanza:

- 1° anni di carriera effettivamente prestati;
- 2° importanza degli ospedali e istituti presso i quali la carriera si è svolta;
- 3° numero e valore dei concorsi superati.

Tali criteri di valutazione dovranno essere precisati dalla commissione giudicatrice nella sua riunione preliminare, e, sempre, prima dell'inizio dell'esame specifico dei titoli dei singoli concorrenti.

Analogamente i 15 punti per i titoli scientifici saranno assegnati con criteri di valutazione prestabiliti dalla commissione.

Nei concorsi, nei quali non è attuabile la prova pratica e in quelli per aiuto e per assistente si seguiranno analoghi criteri.

Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti, durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera,

e sempre che tali titoli non siano già stati valutati ai sensi del quarto comma del presente articolo.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8. — *Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria.*

Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina della commissione esaminatrice, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'articolo 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3ª categoria.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9. — *Sede dei concorsi.*

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso gli ospedali interessati, purchè siano convenientemente attrezzati ed offrano un numero sufficiente di malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 6.

In caso contrario, gli esami si svolgeranno in un diverso e più efficiente ospedale che sarà scelto dalle amministrazioni ospedaliere, previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'articolo 10 è soppresso.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11. — *Tasse.*

Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di 20 volte.

L'articolo 12 è soppresso.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13. — *Elevazione dei limiti di età*

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13-bis. — *Incompatibilità.*

La funzione di primario o di aiuto che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione in altro ospedale.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14. — *Disposizioni finali.*

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

L'inquadramento del personale vincitore dei concorsi di cui al presente decreto avviene indipendentemente dalla revisione dei regolamenti interni e dei singoli ospedali, previsto dagli articoli 95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO

3 MAGGIO 1948, N. 949

Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

Art. 1.

(Limiti di applicabilità del decreto).

Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1631, viene provveduto, in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e successivamente prorogati.

Art. 2.

(Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario od aiuto).

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici per primario ed aiuto di cui alla lettera *b*) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1631 sono i seguenti:

Per i concorsi a primario costituisce requisito sufficiente per l'ammissione possedere non meno di dieci anni di laurea ed avere prestato effettivo servizio in ospedali o in istituti universitari nelle materie del concorso o ad esso affini, rispettivamente:

a) per un periodo di almeno quattro anni per i sanitari di ruolo che abbiano ricoperto il posto di primario a titolo di incarico o di direttore incaricato di istituti universitari;

b) di sei anni per coloro che abbiano ricoperto un posto di ruolo a seguito di concorso regolarmente vinto in qualità di assistente o di aiuto;

c) di otto anni per coloro che abbiano avuto incarichi in detti posti per chiamata senza nessun concorso.

TESTO MODIFICATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Limiti di applicabilità del decreto).

Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli Istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati.

Art. 2.

(Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario, aiuto ed assistente).

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera *b*) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

Per l'ammissione ai posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario ospedaliero o universitario, per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di dieci anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito sufficiente avere sei anni di laurea.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito sufficiente avere sei anni di

Per i concorsi ad aiuto è requisito sufficiente per l'ammissione aver prestato servizio effettivo presso ospedali od istituti universitari rispettivamente per un periodo di due anni se si tratta di servizio in qualità di aiuto incaricato o di assistente di ruolo nominato a seguito di concorso regolarmente vinto; di tre anni se si tratta di servizio in qualità di assistente incaricato; e di quattro anni per il servizio prestato in qualità di volontario o di assistente comunque retribuito.

Agli effetti del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi il servizio di volontariato è valutato nella misura seguente:

1° per l'ammissione al concorso per primario, per la metà nei confronti di coloro che abbiano ricoperto posti di ruolo di aiuto o di assistente, purchè tale servizio risulti prestato per almeno quattro anni; e per un terzo per coloro che abbiano esplicato le funzioni di assistente incaricato, purchè tale servizio sia stato prestato per almeno sei anni;

2° per l'ammissione al concorso per aiuto, per la metà nei confronti di coloro che abbiano ricoperto posti di ruolo di assistente, purchè tale servizio sia stato prestato per almeno un anno.

Ai fini del computo dell'effettivo servizio nei confronti del personale di ruolo si applicano le disposizioni in vigore sul trattamento degli impiegati statali di ruolo in caso di richiamo alle armi.

Art. 3.

(Concorsi al posto di direttore sanitario).

I concorsi per sovrintendente, direttore, vice direttore e ispettore sanitario hanno luogo presso gli ospedali rispettivi.

Le commissioni giudicatrici del concorso a predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite nel modo seguente:

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso;

laurea per gli ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicato un'attività sanitaria reale e continuativa di almeno due anni in un ospedale metropolitano o coloniale o in una clinica universitaria.

Per l'ammissione ai posti di aiuto, il requisito riguardante il periodo di servizio effettivamente prestato è ridotto alla metà per i combattenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i reduci e gli internati.

Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito sufficiente possedere la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale.

Art. 3.

(Concorsi ai posti di sovrintendente e di direttore sanitario).

I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del consiglio d'amministrazione;

b) di un medico possibilmente dei ruoli della Sanità pubblica, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore di ruolo di igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari e direttori sanitari di ospedale di 1^a categoria, uno dei quali designato dalle organizzazioni professionali interessate;

e) di due rappresentanti della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici scelti tra i direttori di ospedali di 1^a categoria e di 2^a categoria.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno.

Con deliberazione delle singole amministrazioni ospedaliere viene provveduto all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 43 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 4.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente).

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per i posti di primario e di aiuto di cui agli articoli 48, 62 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite nel modo seguente:

a) il sovrintendente sanitario o il direttore sanitario di ruolo o interno dell'ospedale che ha bandito il concorso, o in mancanza, di altro ospedale, in rappresentanza dell'amministrazione ospedaliera, presidente;

b) tre primari uno almeno dei quali abilitato alla libera docenza, di categoria pari a quella del posto messo a concorso, nominati dall'amministrazione su terne proposte dalla Federazione dell'ordine dei medici, d'intesa con l'organizzazione nazionale di categoria;

c) un professore universitario di ruolo della materia attinente al concorso;

b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario di ruolo d'igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 4.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente).

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di aiuto, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso, o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza;

c) di un professore universitario di ruolo della materia attinente al concorso, scelto in una terna proposta dal Ministro della pubblica istruzione;

d) un medico possibilmente appartenente ai ruoli della Sanità pubblica, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui all'articolo 64 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anche esse dalle amministrazioni ospedaliere e sono costituite:

a) del sovrintendente sanitario, ove esista, o del direttore dell'istituto ospedaliero o di un primario ospedaliero, presidente;

b) di un primario possibilmente di ruolo, oppure di un aiuto di ruolo, ospedalieri designati dall'Ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ospedale, d'intesa con l'organizzazione professionale di categoria;

c) di un professore universitario.

Funziona da segretario nelle commissioni previste dal presente articolo, un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto della provincia.

Le deliberazioni vengono adottate dalle commissioni giudicatrici a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

(Raggruppamenti di più concorsi).

Al fine di mettere in grado l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di provvedere al raggruppamento di più concorsi ai termini dell'articolo 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La predetta facoltà può essere esercitata d'iniziativa dell'amministrazione centrale o su richiesta delle amministrazioni interessate.

d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore a VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) di un primario ospedaliero di ruolo;

c) di un professore universitario di ruolo di materia attinente al concorso, scelto in una terna proposta dal Ministro della pubblica istruzione.

Funziona da segretario delle commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Art. 5.

(Raggruppamenti di più concorsi).

Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista dall'articolo 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta dell'amministrazione ospedaliera interessata, comunicata — tramite la competente prefettura — entro il termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Art. 6.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati).

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui agli articoli 4 e 5, salvo l'integrazione di quella relativa ai concorsi a primario ed aiuto con un altro componente scelto tra i primari ospedalieri, e designato dalla Federazione dei medici, di intesa con l'organizzazione di categoria.

La scelta del presidente e dell'ospedale presso il quale deve svolgersi il concorso, nonché la designazione dei medici ospedalieri chiamati a far parte delle predette commissioni verrà effettuata tenuto conto dell'importanza dei vari enti interessati al concorso e in relazione all'estensione del medesimo ad enti di una o più provincie.

Art. 7.

(Modalità di svolgimento dei concorsi).

Gli esami di concorso ai posti di primario, aiuto ed assistente, si svolgono con le modalità previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, salvo le seguenti varianti:

a) negli articoli 49, 50 e 57 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, le prove di cui alle lettere c) e d) sono sostituite da una unica prova orale sulle materie attinenti al concorso. Negli altri casi, è in facoltà della commissione esaminatrice di interrogare, in sostituzione della prova orale di igiene ospedaliera e di profilassi delle malattie infettive, su argomenti riguardanti dette materie;

b) l'esame clinico è compiuto su infermi estratti a sorte al momento delle prove di esame. Gli esami di cui alla lettera b) degli articoli 49, 50 e 51 sono compiuti su due infermi estratti a sorte con dissertazione scritta concernente la diagnosi, la prognosi e la cura;

c) le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario, di aiuto e di assistente stabiliscono prima dell'inizio delle operazioni i criteri per il punteggiaggio e la valutazione dei titoli, dando la prevalenza alle prove di esame, alle quali dovrà essere riservato un numero di voti superiori alla metà di quelli di cui dispone la commissione.

Art. 6.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati).

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 4.

Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia.

In questo caso il presidente della commissione è quello designato dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.

Art. 7.

(Modalità di svolgimento dei concorsi).

Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle seguenti prove:

a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi e terapia, con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;

b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati e sempre attinentemente alla materia che riguarda il posto messo a concorso;

c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di medicina operatoria per i primari chirurghi.

Per gli esami di specialità la scelta dei malati per le prove di esame dovrà avere particolare attinenza con la specialità messa a concorso.

Per le specialità nelle quali non è attuabile la prova clinica, gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime modalità dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami

si svolgeranno secondo le modalità di cui all'articolo 65 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 7-bis (nuovo).

(Ripartizione dei punti per i vari concorsi).

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

a) *Concorsi per primario:*

40 punti per gli esami;

45 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

15 punti per titoli e pubblicazioni scientifiche.

b) *Concorsi per aiuto:*

65 punti per gli esami;

25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

10 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

c) *Concorsi per assistenti:*

90 punti per gli esami;

10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli e pubblicazioni scientifiche.

Art. 7-ter (nuovo).

(Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli).

Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami è stabilita come segue:

20 punti per la prova clinica;

10 punti per la prova orale;

10 punti per la prova integrativa.

Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove, secondo quanto previsto nell'articolo 7, il punteggio sarà attribuito in:

20 punti alla prova orale;

20 punti alla prova pratica.

Nei concorsi ai posti di primario ospedaliero i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine d'importanza:

1° anni di carriera effettivamente prestati;

2° importanza degli ospedali e istituti presso i quali la carriera si è svolta;

3° numero e valore dei concorsi superati.

Tali criteri di valutazione dovranno essere precisati dalla commissione giudicatrice nella sua riunione preliminare, e, sempre, prima dell'inizio dell'esame specifico dei titoli dei singoli concorrenti.

Analogamente i 15 punti per i titoli scientifici saranno assegnati con criteri di valutazione prestabiliti dalla commissione.

Nei concorsi, nei quali non è attuabile la prova pratica e in quelli per aiuto e per assistente si seguiranno analoghi criteri.

Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti, durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, e sempre che tali titoli non siano già stati valutati ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Art. 8.

(Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria).

Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina delle commissioni esaminatrici, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'articolo 5, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3ª categoria.

Art. 9.

(Sede dei concorsi).

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso le amministrazioni interessate.

Art. 8.

(Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria).

Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina della commissione esaminatrice, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'articolo 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3ª categoria.

Art. 9.

(Sede dei concorsi).

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso gli ospedali interessati, purchè siano convenientemente attrezzati ed offrano un numero sufficiente di malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 6.

Art. 10.

(*Sanitari assunti in via provvisoria*).

I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere favorevole del soprintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata, in vigore del presente decreto.

Art. 11.

(*Tasse*).

Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi previsti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di venti volte.

Art. 12.

(*Componenti delle commissioni nominati dagli Ordini o appartenenti ad amministrazioni pubbliche*).

I componenti delle commissioni giudicatrici previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, non modificate dalle precedenti norme, i quali ai sensi dell'articolo 100 avrebbero dovuto essere nominati dai soppressi sindacati nazionali di categoria, sono, invece, nominati dai presidenti degli ordini professionali cui si riferisce il concorso.

Gli appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno ed ai ruoli della Sanità pubblica

In caso contrario, gli esami si svolgeranno in un diverso e più efficiente ospedale che sarà scelto dalle amministrazioni ospedaliere previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 10.

Soppresso.

Art. 11.

(*Tasse*).

Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di 20 volte.

Art. 12.

Soppresso.

facenti parte delle predette commissioni possono partecipare alle commissioni stesse anche se di grado inferiore a quelli previsti nelle disposizioni del cennato decreto.

Art. 13.

(Elevazione dei limiti di età).

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di questo.

I limiti di età previsti dall'articolo 98 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di otto anni.

I limiti di età per la permanenza in servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto predetto per i sanitari che hanno acquistato la stabilità sono elevati fino al raggiungimento del 70° anno di età.

Le ostetriche-capo possono rimanere in servizio fino al 55° anno di età.

Art. 14.

(Disposizioni finali).

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre i centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

(Elevazione dei limiti di età).

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

Art. 13-bis (nuovo)

(Incompatibilità).

La funzione di primario o di aiuto che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione in altro ospedale.

Art. 14.

(Disposizioni finali).

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

L'inquadramento del personale vincitore dei concorsi di cui al presente decreto avviene indipendentemente dalla revisione dei regolamenti interni e dei singoli ospedali, previsto dagli articoli 95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i

Art. 15.

Il Presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

posti in atto ricoperti da incaricati non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Art. 15.

Identico.